



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	03-04-2026

OGGETTO:	DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE SUL TRATTO DI VIA STRENCIA LIMITROFO AL CIVICO N. 25, PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI FUNZIONALI ALLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO CENSITO IN CATASTO AL MAPPALE N. 348 DEL F. 8. – ULTERIORE PROROGA SINO AL 18/05/2026.
-----------------	---

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TIRANO E SERNIO

Richiamate le precedenti ordinanze n. 7/2025 e 1/2026 rispettivamente del 13/11/2025 e del 27/02/2026, con le quali è stato istituito il divieto di transito temporaneo in via Strenzia complessivamente per il periodo dal 20/11/2025 al 30/03/2026;

Vista la richiesta presentata in data 03/04/2026 dal direttore dei lavori in oggetto, intesa ad ottenere la proroga sino al 18/05/2026 del divieto temporaneo di transito in via Strenzia fine di poter ultimare le lavorazioni sul fabbricato al civico 25 di tale via;

Accertato che i lavori in oggetto sono regolarmente eseguibili in forza della SCIA N. 12140 del 07/07/2025;

Ritenuto al fine di garantire la sicurezza per la circolazione stradale e di consentire l'ultimazione dei lavori, di disporre la proroga del divieto temporaneo di transito di tutti i veicoli nel tratto di via Strenzia a partire dal civico n. 25 sino alle ore 18.00 di lunedì 18/05/2026;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Richiamata la convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale fra i comuni di Tirano e Sernio stipulata in data 01/02/2016;

ORDINA

Il divieto temporaneo di transito di tutti i veicoli sul tratto di via Strenzia limitrofo al civico n. 25 disposto con le precedenti ordinanze n. 7/2025 e 1/2026 è prorogato sino alle ore 18.00 di lunedì 18/05/2026.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice di posizionare tutta la segnaletica stradale prescritta dal vigente Codice della Strada (art.20 e 21) e relativo Reg. di Esecuzione al fine di ridurre i disagi ed onde evitare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (DPR 24 novembre 1971, n. 1199), oppure ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

ORDINANZA N. DEL 03-04-2026

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE SUL TRATTO DI VIA STRENCIA LIMITROFO AL CIVICO N. 25, PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI FUNZIONALI ALLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO CENSITO IN CATASTO AL MAPPALE N. 348 DEL F. 8. – ULTERIORE PROROGA SINO AL 18/05/2026.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

IL COMANDANTE DEL SERVIZIO CONVENZIONATO
Fabio Della Bona

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.